

Edizione di sabato 16 settembre 2017

ACCERTAMENTO

La condotta antieconomica legittima l'accertamento analitico-induttivo

di **Angelo Ginex**

PROFESSIONISTI

Professionisti: obbligo di preventivo scritto o digitale

di **Raffaele Pellino**

ACCERTAMENTO

Diritto al contraddittorio indipendentemente dal luogo della verifica

di **Massimiliano Tasini**

CONTABILITÀ

La rilevazione della destinazione del risultato d'esercizio

di **Viviana Grippo**

IVA

Il regime sanzionatorio relativo agli acquisti intracomunitari

di **Dottryna**

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.**

ACCERTAMENTO

La condotta antieconomica legittima l'accertamento analitico-induttivo

di Angelo Ginex

Tra le varie tipologie di **accertamento** vi è quello **analitico-induttivo** di cui all'[articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#), il quale consente di rettificare la dichiarazione fiscale quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni sono ricavate, in via indiretta, dalle **presunzioni di cessione e di acquisto** o dalle **presunzioni semplici**, a condizione che esse siano **gravi, precisi e concordanti**.

Quindi, l'accertamento è analitico-induttivo nelle ipotesi in cui l'operato dei verificatori fiscali si fonda sulla valorizzazione di **elementi che indirettamente**, mediante ragionamento logico-deduttivo, **consentono di ricostruire un volume d'affari diverso e superiore da quello dichiarato dal contribuente**, anche sulla base di una **condotta commerciale antieconomica**.

A tal proposito, occorre rilevare che con [ordinanza n. 20431 del 25 agosto 2017](#) la Corte di Cassazione ha affermato *tout court* che è **legittimo l'accertamento analitico-induttivo** quando l'esposizione dei ricavi sia talmente ridotta rispetto ai costi da indurre a ritenere la **gestione aziendale antieconomica**.

Nel caso di specie, il contribuente proponeva **ricorso per cassazione** avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, che, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, affermava la legittimità dello strumento accertativo di cui all'[articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#), essenzialmente perché evidenziava l'**antieconomicità costante** dell'attività imprenditoriale della società contribuente nelle annualità fiscali oggetto di verifica.

Con riferimento alla validità dell'avviso di accertamento impugnato **esclusivamente** sulla base della asserita inidoneità dell'**antieconomicità gestionale** a fondare un accertamento analitico-induttivo, i Giudici di Piazza Cavour hanno ribadito che *"In tema di accertamento delle imposte sui redditi, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, i ricavi possono essere ritenuti falsi in base alla loro sproporzione per difetto rispetto ai costi, ed in tale contesto è ammissibile un accertamento analitico-induttivo, il quale tenga conto delle poste passive indicate dal contribuente, per ricostruire i ricavi effettivi; trattasi, in tal caso, non già di accertamento induttivo "tout court", ma di accertamento analitico-induttivo, che è sempre legittimo quando l'esposizione dei ricavi sia talmente ridotta rispetto ai costi da indurre a ritenere antieconomica la gestione"* (cfr., **Cass., sentenza n. 20422/2005**).

La Suprema Corte ha evidenziato altresì che **i medesimi principi trovano applicazione anche in materia di Iva**, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'**antieconomicità** del comportamento del contribuente, può desumere in via analitico-induttiva, ai sensi degli [articoli 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973 e 54, commi 2 e 3, D.P.R. 633/1972](#), sulla base di **presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti**, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombando su quest'ultimo l'onere di fornire la **prova contraria** e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.

Ciò posto, la Corte di Cassazione ha osservato come la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo abbia **correttamente applicato i suestesi principi di diritto**, con la conseguenza che, fondandosi l'atto impositivo sulla persistente **condotta antieconomica** della società contribuente, gravava su di essa l'**onere di fornire adeguate giustificazioni** di tale anomalia gestionale e, quindi, in ultima analisi dimostrare la correttezza del dichiarato fiscale.

Seminario di specializzazione

**L'ACCERTAMENTO NEL REDDITO D'IMPRESA:
QUESTIONI CONTROVERSE E CRITICITÀ**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

PROFESSIONISTI

Professionisti: obbligo di preventivo scritto o digitale

di **Raffaele Pellino**

Dal 29 agosto scorso obbligo di **preventivo** in forma scritta o digitale per i professionisti. È questa una delle novità più significative previste dalla legge sulla concorrenza (L. 124/2017 in GU n. 189 del 14/08/2017) che ha apportato modifiche alla norma in materia di comunicazione del compenso professionale, la quale prevedeva sì il rilascio di un preventivo di massima, ma senza **alcun obbligo** (l'[articolo 1, comma 150 della L. 124/2017](#) ha, infatti, introdotto nel secondo e terzo periodo dell'[articolo 9, comma 4 del D.L. 1/2012](#) l'indicazione "obbligatoriamente, in forma scritta o digitale").

Pertanto, nella sua "nuova" versione l'[articolo 9, comma 4, del D.L. 1/2012](#) dispone che:

- il **compenso per le prestazioni professionali è pattuito**, nelle forme previste dall'ordinamento, **al momento del conferimento dell'incarico** professionale;
- il **professionista** deve rendere noto **al cliente**, obbligatoriamente **in forma "scritta o digitale"**, **il grado di complessità dell'incarico**, fornendo tutte le **informazioni utili circa gli oneri** ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì **indicare i dati della polizza assicurativa** per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

Inoltre, il terzo periodo del citato comma 4 stabilisce che la **misura del compenso**:

- è previamente **resa nota al cliente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima**;
- deve essere adeguata **all'importanza dell'opera**;
- **va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo**, comprensive di spese, oneri e contributi.

Per l'inottemperanza di quanto prescritto non è prevista alcuna **sanzione**. Tuttavia, per i dottori commercialisti l'inadempimento in esame rileva in termini deontologici; si fa presente, infatti, che:

- se da una parte l'articolo 25 del Codice deontologico dispone che "*La misura del compenso è pattuita **per iscritto** all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi*";
- dall'altro, l'articolo 21, comma 5 del Codice delle sanzioni disciplinari dispone che la violazione dei doveri in materia di compenso, **comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della "censura"**, la quale, secondo l'articolo 5 del suddetto codice:

- consiste in una “*dichiarazione formale di biasimo*”;
- si applica “*per le infrazioni di non particolare gravità quando il grado di responsabilità e l'assenza di precedenti dell'iscritto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione*”.

Il professionista, quindi, a seguito delle nuove disposizioni, è tenuto a fornire al cliente **obbligatoriamente**, in forma scritta o digitale, sia una serie di oneri informativi che un preventivo di massima. Al riguardo, tenuto conto che il dato letterale della norma fa riferimento alla generica forma “digitale”, senza aggiungere ulteriore indicazione, si ritiene possa rientrare in tale ambito qualsiasi documento avente tale natura compreso ad esempio le **e-mail**. Tuttavia, appare opportuno, a prescindere dal nuovo obbligo, l'utilizzo della forma “scritta” nelle pattuizioni con il cliente in quanto laddove vi siano contestazioni si dispone di una prova documentale certa.

Ulteriori novità hanno riguardato le “condizioni generali” delle **polizze professionali**.

L'[articolo 1, comma 26 della L. 124/2017](#), infatti, va a modificare il contenuto del [comma 5 dell'articolo 3 del D.L. 138/2011](#). Nello specifico, tale disposizione oltre a stabilire che il professionista:

- è tenuto a stipulare **idonea assicurazione per i rischi** derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- **deve rendere noti al cliente**, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli **estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale**;

dispone che, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le “**condizioni generali**” delle **polizze assicurative** devono contenere “*l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura*”.

Tale disposizione si applica, altresì, **alle polizze assicurative in corso di validità**; pertanto, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative possono “rinegoziare” il contratto secondo le nuove condizioni.

Infine, si segnala che l'[articolo 1, comma 152, della L. 124/2017](#) dispone che: “*al fine di assicurare la **trasparenza delle informazioni** nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni*”. La norma appare tuttavia monca in quanto non precisa quando occorre riportare tali informazioni (ad esempio al conferimento dell'incarico) né se l'eventuale violazione di tale prescrizione sia in qualche modo sanzionata.



ACCERTAMENTO

Diritto al contraddittorio indipendentemente dal luogo della verifica

di **Massimiliano Tasini**

In una pregevolissima (e coraggiosa) sentenza, la **Commissione Tributaria Regionale di Milano**, sez. 13 (Pres. E Rel. Izzo) conferma la tesi, più volte propugnata dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale le **garanzie** (costituzionali) riconosciute dall'[articolo 12, comma 7, dello Statuto dei Diritti del Contribuente](#) operano anche con riguardo alle verifiche a tavolino, nella duplice considerazione che, da un lato, tale disposizione fa riferimento al “*processo verbale di chiusura delle operazioni degli organi di controllo*” ed anche in caso di invito rivolto al contribuente a comparire per produrre documentazione – [articolo 51 D.P.R. 633/1972](#) – è previsto un onere di verbalizzazione; dall'altro, che, come ammonito dalla Suprema Corte, “... detto termine è posto **a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale**, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente, ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva” ([Cass. SS.UU. Sentenza b. 18184/2013](#)).

Con tutta la buona volontà, e pur con spirito costruttivo, si fa davvero fatica a comprendere come tale affermazione possa conciliarsi con l'altra, pure resa dalla stessa Corte, con la quale, sul presupposto della **mancanza di un obbligo generalizzato al contraddittorio** per i tributi “non armonizzati” (sic...) ([Cass. SS.UU. 24823/2015](#)) si afferma che le garanzie fissate dall'[articolo 12, comma 7, L. 212/2000](#) opererebbero esclusivamente in riferimento ad **accessi, ispezioni e verifiche** effettuate nei locali in cui si esercita l'attività imprenditoriale o professionale ([Cass. 12220/2017](#)): detto in altri termini, il contribuente gode di un diritto di difesa, in quanto egli abbia subito una verifica presso la propria sede.

Il tutto tenendo conto che l'[articolo 24 della L. 4/1929](#) recita: “**le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale**”, disposizione tuttora in vigore, atteso lo specifico richiamo operato dall'[articolo 70 D.P.R. 600/1973](#).

Nella citata giurisprudenza si afferma che questa lettura sarebbe frutto di una **precisa scelta legislativa**, poiché la disposizione “*risulterebbe palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive*”: ma non ci si avvede che l'ispezione è finita, e che tutti i contribuenti avrebbero il diritto di contraddire, **indipendentemente dal luogo in cui la verifica è stata posta in essere**: l'[articolo 12, comma 7](#), tutela un diritto che nasce in una fase successiva, diritto che va amorevolmente protetto, ci sia permesso, anche in ragione della prassi, più volte constatata, dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate, di formulare i rilievi emergenti dall'ispezione non durante la verifica, ovvero nei verbali giornalieri, bensì al

termine della stessa.

Io credo che in uno **Stato democratico**, un dibattito di questo tipo sia intollerabile; e credo pure che un'Agenzia delle Entrate che “... *desidera iniziare a funzionare come stimolo di un profondo cambiamento sociale del Paese*” (così si è espresso il nuovo Direttore dell'Agenzia) potrebbe forse tranciare il dibattito a monte, imponendo ai suoi funzionari la **redazione del PVC anche nelle verifiche a tavolino**, aprendo la strada al dialogo anche se la normativa sembrerebbe non imporlo.

Un *amore* di contraddittorio. Perché il dialogo, anche serrato, purchè costruttivo, è il passo fondamentale per il cambiamento.



CONTABILITÀ

La rilevazione della destinazione del risultato d'esercizio

di **Viviana Grippo**

La delibera con la quale l'assemblea dei soci approva il bilancio contiene anche la **destinazione del risultato di esercizio**, che deve essere rilevata contabilmente trattandosi di una disposizione che ha riflessi contabili.

La **data di registrazione della delibera** è la medesima in cui l'assemblea si è svolta.

Le scelte operate dai soci possono essere molteplici, di seguito se ne ripercorrono alcune unitamente al trattamento contabile.

Accantonamento a riserva

L'[articolo 2430 del codice civile](#) stabilisce che: *“dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione”*.

Ne consegue che *in primis* occorrerà considerare l'ammontare della **riserva legale** rispetto al capitale sociale e definire la necessità (o meno) di incrementarla, quindi si potrà destinare l'utile diversamente. Tuttavia, fatta tale analisi, occorrerà anche verificare il contenuto dello statuto sociale al fine di riscontrare possibili ed ulteriori obblighi di accantonamento “*preventivo*”.

Nel caso di **incapienza** della riserva legale occorrerà contabilizzare l'incremento nella misura della ventesima parte, come previsto dal codice civile, come segue:

Utile d'esercizio	a	Riserva legale
-------------------	---	----------------

In caso invece di obbligo di accantonamento a **riserva statutaria** derivante dallo statuto occorrerà registrare:

Utile d'esercizio a Riserva Statuaria

La **parte di utile eccedente** potrà essere destinata a qualsiasi altra riserva, ad esempio alla riserva straordinaria:

Utile d'esercizio a	Riserva straordinaria
---------------------	-----------------------

Occorre ricordare che ad oggi sussistono tre tipologie di **Srl**: quelle **ordinarie**, il cui capitale sociale ammonta almeno a 10.000 euro; quelle a **capitale minimo** il cui capitale risulta compreso tra 1 euro e 9.999 euro; e infine le **semplificate**.

Mentre, come si è detto, per le Srl ordinarie sussiste l'obbligo di accantonare a riserva legale almeno 1/20 degli utili d'esercizio fino al raggiungimento di un importo pari al quinto del capitale sociale, per la Srl a capitale minimo è previsto l'obbligo di accantonamento di 1/5 degli utili, fino a quando la tale riserva sommata al capitale non raggiunga la cifra di 10.000 euro. **Nulla è invece stabilito per le Srl semplificate.**

Copertura delle perdite

La copertura delle perdite di esercizio può avvenire mediante **utilizzo di riserve**, di **utili portati a nuovo**, **riduzione del capitale sociale**. La perdita può poi essere **rinviata** al futuro in attesa di copertura con gli utili che verranno.

Occorre ricordare che non tutte le riserve possono essere usate a copertura delle perdite, in particolare possono essere impiegate:

- la riserva legale;
- la riserva da sovrapprezzo azioni;
- le riserve statutarie e quelle straordinarie;
- le riserve da valutazione delle partecipazioni con metodo del patrimonio netto;
- la riserva da utili netti su cambi.

La scrittura contabile in caso di utilizzo di **riserve miste** al fine della copertura sarà:

Diversi a Perdita di esercizio

Riserva straordinaria

Riserva statutaria

Riserva legale

.....

-

Distribuzione di utili ai soci

Prima di esaminare questo caso occorre ricordare che l'[articolo 2344, comma 2, del cod. civ.](#)

prevede che non: *"possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato"*; inoltre, il comma 3 del medesimo articolo prevede che *"se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente"*.

L'[articolo 2426, numero 5, del cod. civ.](#) prevede poi che nel caso in cui in bilancio siano presenti **costi di impianto e di ampliamento** e **costi di sviluppo capitalizzati**, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare di tali costi non ancora ammortizzato.

Una volta stabilita la disponibilità alla distribuzione la scrittura contabile sarà la seguente:

Utile d'esercizio a Debiti vs soci per utili da distribuire

All'atto del pagamento, anche rateale, occorrerà stornare il debito:

Debiti vs soci per utili da distribuire a Banca c/c



IVA

Il regime sanzionatorio relativo agli acquisti intracomunitari

di **Dottryna**



La revisione del sistema sanzionatorio attuata dal D.Lgs. 158/2015 ha esplicitato i propri effetti anche verso le violazioni in materia di scambi intracomunitari, atteso che le stesse sono regolate all'interno del D.Lgs. 471/1997.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione *"Sanzioni"*, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo si occupa nello specifico del regime sanzionatorio delle violazioni in materia di acquisti intracomunitari commesse da parte di operatori passivi d'imposta.

L'**operatore economico italiano**, una volta ricevuta la fattura emessa dalla controparte comunitaria, **è tenuto a integrare detta fattura** (e non ad emettere un'autofattura *ex novo*), cioè a scrivere su di essa l'imposta dovuta (o il titolo di non applicazione), e ad annotare il documento nel registro delle fatture emesse.

Fino al 31/12/2015 le violazioni in materia di mancata applicazione del *reverse charge*, sia per quanto attiene la mancata o irregolare integrazione della fattura sia con riferimento alla mancata o irregolare annotazione della stessa nei registri, venivano punite ai sensi dell'[articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 471/1997](#), con una **sanzione compresa tra il 100% e il 200% dell'imposta non correttamente assolta, con un minimo di 516 euro**.

A decorrere dall'1/01/2016, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 158/2015 all'[articolo 6 del D.Lgs. 471/1997](#), che ora richiama espressamente al [comma 9-bis](#) anche gli adempimenti di cui agli [articoli 46 e 47 del D.L. 331/1993](#), le violazioni in commento sono soggette alla **sanzione amministrativa compresa tra 500 e 20.000 euro**.

In questa sede si desidera rimarcare come l'ultimo periodo del [comma 9-bis](#) disciplina, in termini generali, il caso in cui il cedente o prestatore abbia ommesso di rilasciare fattura soggetta a R.C., ovvero ne abbia emessa una irregolare, prevedendo una **particolare procedura di regolarizzazione** a carico del cessionario/committente.

In dettaglio, **entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione** qualora il cedente non abbia emesso fattura, oppure in caso di ricevimento di fattura irregolare, il cessionario/committente deve informare il proprio Ufficio competente entro il **trentesimo** giorno successivo, provvedendo ad emettere la relativa fattura ai sensi dell'[articolo 21 del D.P.R. 633/1972](#) e ad assolvere, entro il medesimo termine, l'imposta mediante inversione contabile.

Come evidenziato al paragrafo precedente, invece, l'[articolo 46 D.L. 331/1993](#) prevede un termine **più breve** (due, anziché quattro mesi) entro il quale occorre procedere alla regolarizzazione della fattura non ricevuta.

Ciò pone il problema di stabilire se, alla luce della nuova normativa, anche con riguardo agli acquisti intracomunitari possa o meno trovare applicazione il maggior termine utile per la regolarizzazione previsto dal [comma 9-bis](#).

La questione è stata puntualmente risolta dalla [circolare AdE 16/E/2017](#), dove, al paragrafo 2, viene precisato che *"la procedura di regolarizzazione di cui al comma 9-bis, ultimo periodo, **non sostituisce la procedura prevista, in modo specifico, per le operazioni intracomunitarie, con appositi termini e modalità di regolarizzazione, dall'art. 46, comma 5, del decreto legge n. 331 del 1993.**"*

Sempre in tema di mancata effettuazione del R.C., va evidenziata la particolare fattispecie prevista dal [comma 7 dell'articolo 6](#) in commento, secondo cui *"in caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 50, comma 3, D.L. 331/1993 ... l'operazione è stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro."*

La norma, scritta in maniera decisamente infelice, dal momento che non si premura nemmeno di precisare quale sia la sanzione a cui si sta riferendo, deve essere letta alla luce dell'interpretazione proposta dalla [C.M. 23/1999](#) (cfr. capitolo II, paragrafo 2.2).

Il documento di prassi chiarisce al riguardo che la sanzione cui si rinvia è quella del [comma 1](#) (e non del precedente **comma 6**, come, a rigore, parrebbe più logico), quindi quella che va dal 90% al 180%.

Tale sanzione torna quindi ancora applicabile se l'acquirente italiano non ha comunicato ai sensi dell'[articolo 50, comma 3, D.L. 331/1993](#), il proprio numero di partita IVA alla controparte comunitaria, inducendo quest'ultima ad assoggettare ad imposta l'operazione nel proprio Stato membro (perché ritenuta effettuata nei confronti di un privato), anziché rendere la vendita non imponibile.

Non è chiaro se il mantenimento di tale disposizione a seguito della revisione attuata dal D.Lgs. 158/2015 rappresenti una precisa scelta del legislatore delegato oppure sia frutto di una **dimenticanza**. Sta di fatto che, se fino al 31/12/2015 la sanzione risultava allineata alla misura generale fissata al primo comma dell'[articolo 6](#), a seguito delle modifiche apportate al

regime sanzionatorio per le violazioni in materia di R.C. appare un po' fuori contesto, poiché continua a punire in misura **proporzionale** una violazione che, in tutte le altre situazioni, viene sanzionata in misura fissa.

Si ritiene, peraltro, che alla violazione in esame possa tornare applicabile l'ultimo periodo del [comma 1 dell'articolo 6](#), ovviamente ricorrendone i presupposti (nel senso che l'IVA deve essere integralmente detraibile per il committente/ cessionario), a mente del quale ***“la sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.”*** Ciò in quanto, evidentemente, per un soggetto che non soffre di limitazioni del diritto a detrarre l'imposta, la mancata registrazione di una fattura soggetta ad inversione contabile non può in alcun modo incidere nella liquidazione del tributo.

Sul punto sarebbe, peraltro, **auspicabile un chiarimento ufficiale dell'Amministrazione finanziaria.**



Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.**

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: l'impatto degli uragani sulla congiuntura economica statunitense

- **Gli uragani, che hanno colpito l'economia statunitense, produrranno un effetto di trasferimento della crescita economica dal T3 al T4 del 2017, senza modificare il trend**
- **I dati relativi al doppio mandato della Fed, inflazione e mercato del lavoro, saranno di più difficile interpretazione**

Gli Stati Uniti sono stati recentemente colpiti dall'arrivo di due uragani Harvey e Irma. La stima del loro impatto sulla futura crescita economica è intrinsecamente soggetta ad un elevato grado di incertezza (attualmente fonti assicurative stimano danni tra i 10 e i 20 miliardi, il punto mediano di questo intervallo corrisponde allo 0.1% di PIL), quello che ci sembra più utile è valutarne gli effetti sulla congiuntura economica, sulla base dell'esperienza storica.

Il primo effetto sarà una **temporanea distorsione delle pubblicazioni dei dati**, che impatterà la lettura congiunturale dello stato dell'economia statunitense da parte degli osservatori ed anche da parte della Fed. Recentemente, il presidente della Fed di New York, W. Dudley, ha dichiarato che l'uragano complicherà sia l'interpretazione economica dei prossimi dati, sia l'estrapolazione di quale sarebbe stata la lettura degli stessi in assenza degli uragani, andando così ad impattare anche sul calendario del prossimo rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed **ritardandolo e lasciando a soli 50 pb l'aumento nel 2017**. Non dovrebbero, invece, esservi effetti né sulla politica di riduzione del bilancio della banca centrale (che, secondo le nostre stime, sarà annunciata nel prossimo meeting del FOMC) né sulla direzione della politica monetaria, in quanto l'uragano non si configura come un *game-changer* dello scenario economico.

Come regola generale, **gli uragani tendono ad avere un effetto negativo sull'attività economica nel breve termine (calo di domanda e occupazione), ma a generare una spinta positiva nel medio termine**. Riteniamo che l'impatto sulle statistiche di settembre (rilasciate in ottobre) sarà maggiore rispetto a quello marginale sulle versioni di agosto e che le statistiche più impattate saranno quelle relative al mercato del lavoro (aumento dei sussidi e calo dell'occupazione), alle costruzioni e ai dati di spesa e di attività delle amministrazioni federali.

Un altro effetto degli uragani è quello di influenzare la distribuzione del gas naturale e la produzione delle raffinerie di petrolio, con un effetto sul prezzo di gas naturale, gasolio e,

conseguentemente, su inflazione e spesa del consumatore (effetto sostituzione) ed indirettamente sulla fiducia dei consumatori. I prezzi della benzina sono aumentati da fine agosto. Supponendo che i prezzi della benzina rimangano ai livelli correnti, ci si può aspettare un aumento di 0.5%-0.6% del CPI a settembre.

Viceversa, data la presenza di settori energetici ad alto valore aggiunto nella regione del Golfo, **ci attendiamo un leggero ripiegamento della crescita economica nel terzo trimestre, con un considerevole "effetto di trascinamento" del PIL da T3 a T4:** la crescita nel trimestre dell'uragano è frenata ed è spinta nel trimestre successivo, al di sopra dei ritmi pre-uragano. Non riteniamo invece, che verrà modificato il trend di crescita.

Infine, **gli uragani hanno già avuto un effetto indiretto sulla politica fiscale: il presidente Trump e i democratici hanno raggiunto un accordo temporaneo sull'estensione del tetto del debito Statunitense fino a metà dicembre.** Riteniamo che la necessità di far fronte agli ingenti danni calmiererà temporalmente le tensioni tra Congresso e presidente Trump sulla riforma fiscale.

LA SETTIMANA TRASCORSA

Europa: l'inflazione sopra le attese aumenta la probabilità di un rialzo dei tassi in UK

Nella riunione di politica monetaria, la BoE ha confermato il costo del denaro allo 0,25% e sottolineato che **il mercato sta attualmente sottovalutando il futuro percorso di aumento dei tassi di interesse.** I dati, per ora pubblicati relativi a T3, sono stati migliori del previsto: in agosto **l'indice CPI si è attestato a 2.9% a/a al di sopra delle aspettative di consenso (2.6% a/a), mentre l'inflazione core si è stabilizzata a 2.6% a/a.** All'interno del MPC la votazione sui tassi ha fatto riemergere il dissenso fra i membri del Consiglio (7 voti a favore del mantenimento dei tassi verso 2 voti per rialzo) rispetto all'unanimità sul programma di acquisto di titoli di stato APF, fermo al target di 435 miliardi di sterline, a cui si aggiungono 10 miliardi per gli acquisti di obbligazioni societarie. Invece, tutti i membri del MPC concordano che l'aumento del costo del denaro dovrà essere graduale e limitato. **La produzione industriale nell'Area Euro è migliorata solo marginalmente nel mese di luglio (0.1% m/m), in linea con le attese di consenso. Questo dato è in linea con le attese di una moderazione dell'attività economica nell'Area dell'Euro in T3 dopo il dato particolarmente alto di T2 2017.** In



particolare, a luglio la produzione manifatturiera ha riportato una crescita modesta, in contrasto con le *survey* che avevano continuato a segnalare una rapida espansione, mentre la produzione di energia è diminuita del -1.2% m/m dopo due mesi di forte resistenza. In termini geografici, la produzione industriale è migliorata in Francia (0.6% m/m) e in Italia (0.1% m/m) e ha subito un calo marginale in Germania (-0.1% m/m). Sempre in Italia, il tasso di disoccupazione in T2 2017 si è attestato all'11.2%, in calo dello 0.4% t/t e di 0.6% a/a.

Stati Uniti: inflazione core cresce al ritmo più elevato da gennaio, sostenuta da fattori temporanei

La crescita dell'indice CPI in agosto ha superato le aspettative (0.3% m/m) attestandosi a 0.4% m/m. Il prezzo del gasolio e la componente dello *shelter* ha rappresentato quasi tutto l'aumento. La componente energia è aumentata del 2,8%, mentre l'indice della benzina è aumentato del 6,3%. Analogamente, il PPI è rimbalzato ad agosto, sostenuto dalla componente energetica, riportando una crescita dello 0.2% m/m leggermente inferiore alle attese (0.3% m/m). In luglio, le scorte all'ingrosso sono cresciute dello 0.6% m/m, contro attese dello 0.4%; viceversa le vendite all'ingrosso sono scese dello 0.1% m/m, al di sotto delle attese (0.5%). Infine, ad agosto, l'indice statunitense NFIB, che misura il *sentiment* delle piccole imprese, è passato da 105.2 a 105.3 punti; rispetto ad una stima in calo pari a 104.8 punti.



Asia: in Cina accelera l'indice dei prezzi alla produzione

In Cina, ad agosto, l'indice dei prezzi alla produzione ha visto un'accelerazione superiore alle attese, toccando il massimo di quattro mesi: l'indice è salito del 6.3% a/a e dello 0.9% m/m. Per quanto riguarda l'inflazione, i prezzi al consumo sono saliti dell'1.8% a/a, rispetto al +1.6% atteso dalle stime. Viceversa, rallenta la crescita della produzione industriale in agosto, con un +6.0% tendenziale, deludendo le attese degli economisti che si aspettavano invece un'accelerazione a +6.6%. Un lieve rallentamento viene registrato anche dalle vendite al dettaglio: l'incremento si attesta a +10.1% rispetto al +10.4% di luglio, su attese per +10.5%. Passando al Giappone, qui si registrano ad agosto prezzi alla produzione stabili m/m e in crescita del 2.9% a/a, contro un *consensus* che prevedeva una salita dello 0.1% m/m e del 3.0% a/a. Entrambi i valori, poi, segnano un calo rispetto al mese di luglio, quando i prezzi salirono

rispettivamente dello 0.3% e del 2.6%.



La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >